

SCM^{spa}

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società d'intermediazione mobiliare

NEWSLETTER
“TRA FISCALITÀ E FINANZA”

“La tassazione delle liberalità indirette”

A cura di

Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

10 Ottobre 2016

La tassazione delle liberalità indirette alla luce della recente sentenza della cassazione

Le imposte relative alle liberalità indirette, dopo esser state trascurate per anni, nell'ultimo periodo sono tornate ad essere al centro dell'attenzione, probabilmente anche grazie ai maggiori strumenti d'indagine di cui oggi gode l'Amministrazione finanziaria. Appare opportuno evidenziare come il Testo Unico delle Successioni (TUS) preveda l'assoggettamento a tutte le tipologie di liberalità delle imposte di successione e donazione: "L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi". Tuttavia, nel disciplinare l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni dirette (quelle effettuate a mezzo atto pubblico in cui viene esplicitamente dichiarata la volontà donativa) il Legislatore ha previsto che l'accertamento delle liberalità indirette da parte dell'Amministrazione finanziaria possa avvenire esclusivamente in presenza di due condizioni:

- a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
- b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo delle franchigie previste *ex lege*.

In breve, in relazione alle liberalità indirette (che non siano state volontariamente registrate dai contribuenti), i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria risultano particolarmente limitati, atteso che, in pratica, l'accertamento può partire solo in presenza di una "autodichiarazione" del contribuente. Una simile confessione solitamente viene effettuata dal contribuente in quanto appare nettamente più conveniente corrispondere al Fisco le imposte di successione e donazione piuttosto che altre imposte con aliquote più elevate. Tuttavia la scarsa attenzione dedicata dal Legislatore all'accertamento delle liberalità indirette, disciplinato da un solo articolo del TUS, ha lasciato agli operatori del diritto diversi dubbi, tra cui l'individuazione delle franchigie da applicare ed il *dies a quo* da cui far decorrere il termine decadenziale entro cui l'Agenzia può richiedere il pagamento delle imposte non versate. Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che per le liberalità effettuate in un momento successivo rispetto all'Ottobre 2006 si applicano le franchigie di € 1.000.000,00 per coniuge e parenti in linea retta e di € 100.000,00 per i fratelli e le sorelle. Il quesito che alcuni interpreti si sono posti è quali siano invece le franchigie da applicare per il periodo precedente. Al riguardo preme ricordare come nel periodo intercorrente il 1 gennaio 2001 e l'ottobre dello stesso anno le franchigie fossero pari a lire trecentocinquanta milioni, dopodiché l'imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa, per essere reintrodotta solamente nel 2006, con le attuali aliquote e franchigie.

La tassazione delle liberalità indirette alla luce della recente sentenza della cassazione

In merito è intervenuta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, depositata in data 24 giugno 2016, con la quale i giudici di legittimità hanno rigettato la tesi sostenuta da alcuni contribuenti che, pur avendo realizzato in data 8 agosto 2001 una liberalità indiretta depositando su un conto corrente tra loro cointestato un assegno circolare di 2,5 miliardi di lire, ritenevano di non esser tenuti al pagamento delle imposte di donazione poiché si sarebbe dovuta applicare la franchigia attuale di 1 milione di euro ciascuno e non quella di lire 350 milioni prevista nell'agosto 2001. Gli estensori della sentenza hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la normativa applicabile dev'essere individuata con esclusivo riguardo alla data di apertura della successione o di esecuzione della donazione, essendo a tal fine irrilevante che l'accertamento o la liquidazione del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria intervengano in un momento successivo a tale data. Tale soluzione prospettata dai giudici della Suprema Corte appare, invero, alquanto condivisibile, diversamente dalla risoluzione espressa, sempre con la medesima sentenza, e relativa all'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine decadenziale di cinque anni entro cui l'Amministrazione finanziaria può richiedere il pagamento dell'imposta sulle liberalità indirette. Al riguardo l'art. 60 TUS statuisce che per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione si applicano le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, il quale a sua volta prevede che l'imposta sugli atti soggetti a registrazione e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (art. 76 T.U.R.). Appare quindi logico ritenere che anche per le liberalità indirette il termine di decadenza entro cui l'Amministrazione finanziaria possa richiedere le imposte non corrisposte dal contribuente sia quello di cinque anni dal momento in cui la liberalità sarebbe dovuta/potuta essere registrata. Tuttavia, con la succitata sentenza del 24 giugno 2016 la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso specifico di versamento in conto corrente, il presupposto dell'accertamento dell'imposta di donazione scaturisca non tanto dal compimento dell'atto, quanto dall'autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di altri tributi. Conseguentemente anche la decorrenza del termine di decadenza deriva da questa stessa dichiarazione, rivelativa della liberalità indiretta. Se si dovesse sposare tale tesi si correrebbe il rischio di veder assoggettate ad imposta anche liberalità indirette effettuate tanto tempo addietro – ben più di cinque anni – e un'autodichiarazione rilasciata con leggerezza in sede di un accertamento relativo ad altri tributi potrebbe comportare un "*autogoal*" da parte del contribuente. In verità la decisione della Suprema Corte non appare esente da critiche, in quanto il presupposto da cui prende le mosse la decisione dei giudici di legittimità è l'assenza di un obbligo di registrazione dei versamenti effettuati su conto corrente, trascurando la possibilità o l'obbligo di registrazione della liberalità indiretta comunque incombente sui contribuenti, a prescindere dalla forma con cui si è concretizzata. Ad ogni modo, anche alla luce della sentenza in commento, si evince come appaia opportuno avvicinarsi al mondo delle liberalità indirette con il supporto di professionisti specializzati, anche al fine di evitare spiacevoli "sorprese" come quella rappresentata.

I regimi di tassazione delle rendite finanziarie (Dichiarativo – Amministrativo – Gestito)

Il D.Lgs. n. 461/1997 regola la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria delle persone fisiche non esercenti attività d'impresa (e soggetti a queste assimilati). La norma individua tre distinti sistemi di tassazione ossia: il regime della dichiarazione, quello del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito.

Il primo, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461/97, prevede che la tassazione dei redditi di natura finanziaria – individuati all'art. 67, comma 1, lett. da c) a *c-quinquies*) del D.P.R. n. 917/86 (TUIR) – avvenga al momento del realizzo con l'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva da parte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

L'eventuale eccedenza delle minusvalenze e delle perdite può essere portata in deduzione dell'imposta dovuta nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, purché sia indicata nella dichiarazione dei redditi.

Il regime amministrato, disciplinato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 461/97, invece, si caratterizza per il fatto che l'investitore affidi i propri risparmi in deposito a un intermediario, generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia, senza tuttavia delegarne la gestione.

In tale regime il reddito generato dalle operazioni effettuate dall'intermediario viene tassato, con una imposta sostitutiva (attualmente pari al 26%) al momento del realizzo della plusvalenza con un prelievo operato direttamente dall'intermediario presso cui i titoli sono in custodia e/o deposito.

In tale regime è prevista la possibilità di dedurre eventuali minusvalenze sia nel periodo di imposta che nei successivi, ma non oltre il quarto, e nel complessivo rapporto intrattenuto con l'intermediario stesso.

Il risparmio gestito, regolato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 461/97, infine, prevede che gli investitori attribuiscono a un intermediario un mandato per la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari. L'intermediario incaricato della gestione (in nome proprio e per conto del cliente) effettua tutte le operazioni di acquisto e vendita di attività finanziarie o reali necessarie a costruire un portafoglio di investimento diversificato, caratterizzato da un profilo di rischio/rendimento coerente con quanto stabilito nel mandato di gestione.

Tale regime comporta l'applicazione ed il prelievo, da parte dell'intermediario finanziario, di un'imposta sostitutiva (oggi pari al 26%) del risultato di gestione maturato nell'anno solare (con la possibilità di procedere alla compensazione tra componenti positivi, redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi, e negativi: minusvalenze).

Negli ultimi anni in maniera crescente le aziende si sforzano di veicolare un'immagine di sé attenta ai temi sociali e ambientalisti, valorizzando i risvolti etici insiti nell'attività d'impresa. Detti tentativi, attuati con le modalità più varie (iniziative filantropiche, campagne mediatiche, etc.), trovano ora, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), un esplicito riconoscimento normativo.

Il Legislatore ha, infatti, previsto che le società - costituite o già esistenti - che lo desiderino possano da oggi affiancare al tipico - e permanente - scopo di lucro una o più finalità di beneficio comune, perseguite operando *“in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse”*.

Le finalità che la società intende perseguire devono, a seconda della tipologia di società in parola, emergere chiaramente dalle previsioni dell'atto costitutivo ovvero dello statuto, e legittimano l'utilizzo della dicitura *“Società benefit”* (siglabile *“SB”*) accanto alla denominazione sociale.

Gli Amministratori di *Società benefit* sono chiamati - pena l'incorrere nelle sanzioni previste dal Codice Civile in relazione alla singola tipologia di società - a contemperare l'interesse dei soci ed il perseguimento delle finalità di beneficio comune, redigendo altresì una relazione su quest'ultimo, da allegarsi al bilancio e pubblicare sul sito internet della società che identifichi obiettivi, azioni concretamente attuate, valutazione del loro impatto ed analisi in chiave prospettica degli obiettivi che la società intende darsi nel corso dell'esercizio successivo.

Scegliere di adottare politiche che permettano di fregiarsi della dicitura di *Società benefit* può dimostrarsi un potente veicolo promozionale per una società, ma è bene rammentare che l'ipotetica violazione dell'obbligo di perseguire finalità di bene comune che da tale scelta deriva può essere sanzionata con l'erogazione delle sanzioni previste in tema di pubblicità ingannevole ed è assoggettata alle disposizioni del Codice del Consumo.



SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società d'intermediazione mobiliare

SCM Sim - Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

area_commerciale@scmsim.it

www.scmsim.it

Il presente dossier (la 'Presentazione') è divulgato dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.

Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec scmsim@legalmail.it www.scmsim.it

Capitale Sociale deliberato € 2.077.714,00, versato e sottoscritto € 1.909.880,00. P.Iva 06548800967 REA MI 1899233

Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010

Iscritta al RUI al n. D-000416928 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia